

RIFIUTO AL TRASFERIMENTO E DIRITTO ALLA NASPI

**SE IL DIPENDENTE DA LE DIMISSIONI PERCHE' RIFIUTA IL
TRASFERIMENTO OLTRE I 50 KM E GLI 80 MINUTI**

Circolare INPS 142/2015

Dopo la circolare 94 del 12 maggio, INPS torna sul decreto legislativo 22/2015 per fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non disciplinati dalla nuova norma.

La circolare affronta infatti diverse questioni, risolvendo alcuni dubbi interpretativi e rivedendo precedenti indicazioni restrittive.

Rifiuto di proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.

Decadenza: perde la NASPI chi non accetta una occupazione in un luogo distante non più di 50 km dalla residenza del lavoratore o chi rifiuta un posto di lavoro raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici.

Viceversa la decadenza dalla prestazione non interviene se le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgono in luogo distante più di 50 km o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Risoluzione consensuale: si ha diritto alla NASPI anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale per il rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza e/o raggiungibile in 80 o più minuti con i mezzi pubblici.